

**N. R.G. 60806/2022**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

Francesco Crisafulli

Presidente

Silvia Albano

Giudice rel.

Roberta Nocella

Giudice

Ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 60806/2022

Visto l'art 2 lettera f) del D.L. n. 130/2020 che ha modificato il comma 4 dell'art 35 bis del D.lvo n. 25/2008;

visto il ricorso presentato ai sensi dell'art 35 bis del D.lvo n. 25/08 da [REDACTED]  
[REDACTED], nato il [REDACTED] in Tunisia, [REDACTED]

considerato che il ricorrente si trova attualmente trattenuto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria e impugna il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale in quanto proveniente da paese sicuro ex art 2 bis D.lvo n. 25/2008;

**LETTA L' Istanza di Sospensione**

ritenuto che la Tunisia non possa essere considerata paese di origine sicuro per chi lamenta timore di persecuzioni a causa dell'orientamento sessuale;

rilevato che il ricorrente lamenta di avere subito persecuzioni e discriminazioni in quanto accusato di essere omosessuale o comunque "amico dei gay"

considerato che la scheda paese elaborata dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo sulla base del comma 4 dell'art 2 bis D.lvo n. 25/2008 prevede: "6)

Eventuali eccezioni per parti del territorio o per categorie di persone a) Comunità LGBTI";

considerato, infatti, che "Le autorità hanno continuato a perseguire e imprigionare presunti gay ai sensi dell'articolo 230 del codice penale, che prevede fino a tre anni di carcere per "sodomia" (<https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/tunisia>);

ritenuto, pertanto, che la domanda non poteva essere dichiarata manifestamente infondata sulla base della provenienza da un "paese sicuro" in quanto il ricorrente ha dichiarato di avere subito persecuzioni in quanto ritenuto omosessuale o amico degli omosessuali, quindi rientrando in una categoria di persone riconosciuta come eccezione al riconoscimento della Tunisia come paese sicuro, essendo irrilevante da tale punto di vista ogni giudizio sulla credibilità di quanto dichiarato;

ritenuto in ogni caso che egli abbia offerto un principio di prova in ordine al suo inserimento sociale e lavorativo sul territorio italiano, ove è giunto quasi due anni fa, vive con la compagna cittadina italiana (v. dichiarazione e documento di identità di quest'ultima) e afferma lavorare regolarmente sebbene senza contratto;

ritenuto si tratti di circostanze che potrebbero avere un rilievo per il riconoscimento della protezione speciale;

ritenuto, pertanto, che sussistano le gravi e circostanziate ragioni previste dal comma 4 dell' art. 35-bis del decreto legislativo 28.1.2008 n. 25, in quanto ritenuto che resti impregiudicata la valutazione da parte del giudice della eventuale richiesta di proroga del trattenimento della persistenza delle condizioni con riguardo ai soli presupposti di cui al comma 2 dell'art 6 del D.lvo n. 142/2015, essendo oramai preclusa – nella eventuale sede di proroga - qualunque valutazione della strumentalità della domanda di protezione internazionale che risulta “superata” dall'accoglimento da parte del giudice della domanda di protezione internazionale della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato;

**dispone la sospensione del provvedimento impugnato**, assegnando alle parti termine di cinque giorni dalla notifica del presente decreto per il deposito di eventuali note difensive nonché ulteriore termine di successivi giorni cinque per l'eventuale deposito di note di replica.

Dispone la notifica del presente decreto alle parti a cura della cancelleria.

Roma, 07/10/2022

Il Presidente  
Francesco Crisafulli